

Cassazione. Il nesso con la pericolosità Fuori dalla confisca i beni acquistati in tempi non sospetti

L'ALTRO PRINCIPIO

I proventi dell'evasione fiscale non possono essere usati come giustificazione del reddito percepito e sono, dunque, da conteggiare

Patrizia Maciocchi

ROMA

■ I proventi dell'evasione fiscale non possono essere usati come giustificazione del reddito. La Corte di cassazione, con la sentenza 8389 depositata ieri, respinge la tesi del ricorrente, secondo il quale ai fini del computo delle somme da confiscare non potevano essere considerati redditi illeciti quelli conseguiti attraverso attività i cui guadagni erano stati occultati al fisco: perlomeno non dovevano "pensare" quelli che restavano sotto la soglia di punibilità.

A supporto del suo ragionamento il ricorrente richiama il disegno di legge 2134 approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre scorso. La norma, che modifica il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, prevede espressamente l'impossibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni giocandosi la circostanza che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto o reimpiego di evasione fiscale. Un giro di vite, valido solo per il futuro che, ragionando al contrario, comporterebbe la possibilità di usare oragli argomenti che in seguito saranno vietati.

Non la pensa così la Cassazione la quale precisa che il nuovo testo normativo, licenziato da uno dei rami del Parlamento, deve invece intendersi come espressione della volontà del legislatore di fare proprio l'indirizzo interpretativo già adottato dalla giurisprudenza di legittimità e considerato come diritto vivente.

Ma anche se l'argomento non passa la confisca viene comunque annullata, perché la Corte d'appello aveva in ogni caso commesso un errore nel valutare il requisito della cosiddetta pericolosità qualificata. Un "criterio" utile a escludere dalla misura preventiva patrimoniale i beni acquistati in tempi non "sospetti", in cui la condotta dell'indagato non si era rivelata pericolosa.

La Corte territoriale, nel formulare il giudizio di pericolosità sociale, aveva infatti valorizzato una singola condanna per usura, dalla quale aveva fatto discendere la possibilità di confiscare gli acquisti compresi in un arco temporale che andava dal 1990 al 2009.

La Cassazione ricorda che la confiscabilità dei beni è in stretto rapporto di derivazione con la pericolosità: quest'ultima è presupposto della prima. E non può dunque disporsi la confisca di quei beni che non siano stati acquistati quando l'imputato o l'indagato non aveva compiuto azioni "pericolose" socialmente.

Per affermare la pericolosità qualificata dunque «il giudice deve accertare se questa investa l'intero percorso esistenziale del proposto o se sia invece individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato». Per la Cassazione, infatti, un diverso nesso «pertinenziale e temporale» misura pericolosità, sarebbe incompatibile con i principi affermati dalla Costituzione sulla libera iniziativa economica e sulla proprietà privata. La confisca viene dunque annullata con rinvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

